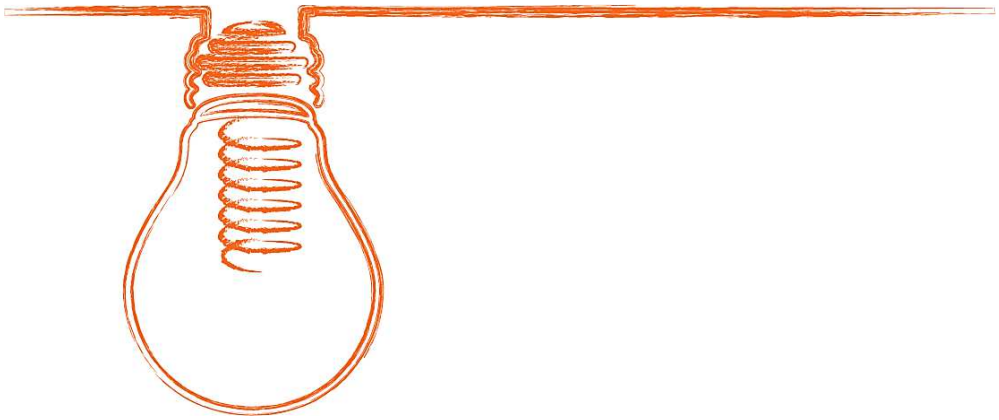

Regolamento di contabilità

Deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate - Riscossione del 21 novembre 2024

Approvato dall'Agenzia delle entrate il 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D.lgs.193/2016

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazioni e oggetto)

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

   a) Ministro, il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

   b) Ministero, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

   c) Agenzia entrate, l'Agenzia delle entrate

   d) Agenzia, l'Agenzia delle entrate-Riscossione;

   e) Direttore, il Direttore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;

   f) D.L. n. 193/2016, il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016;

   g) D.Lgs. n. 112/1999, il decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999;

   h) DPR n. 439/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

   i) D.Lgs. n. 91/2011, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91;

   j) D.P.C.M. 12 dicembre 2012, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012;

   k) D.M. 27 marzo 2013, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013;

   l) R.D. 2440/1923, il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923;

   m) DPR n. 600/1973, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

   n) DPR n. 602/1973, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

   o) D.Lgs. n. 385/1993, il decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993;

   p) D.Lgs. n. 58/1998, il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

q) D.M. 17 giugno 2014, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014;

r) D.Lgs. n. 82/2005, il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

s) L. n. 244/2007, la legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

t) D.Lgs. n. 123/2011, il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011;

u) D.Lgs. n. 139/2015, il decreto legislativo n. 139 del 18 agosto 2015;

v) Legge n. 234/2021, la legge n. 234 del 30 dicembre 2021.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dello Statuto, detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia.

TITOLO 2

CONTABILITÀ, BUDGET ECONOMICO, BILANCIO E TESORERIA

Art. 2

(Definizione del sistema contabile)

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.

2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

Art. 3

(Durata dell'esercizio)

1. L'esercizio dell'Agenzia delle entrate–Riscossione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 4

(Bilancio preventivo (Budget economico))

1. Il Comitato di Gestione, in coerenza con i contenuti dell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e della convenzione previsti dall'articolo 59, commi 1 e 2, del D. Lgs. 300/1999, delibera, entro i termini di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 91/2011, il budget economico annuale, che determina gli obiettivi economici e finanziari.

   Il budget economico annuale è redatto in termini di competenza economica e, ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, è riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013.

   Qualora entro il predetto termine non sia stato adottato il citato Atto di indirizzo ovvero non sia stata ancora stipulata la suddetta convenzione, il budget economico è deliberato in coerenza con le norme di legge e gli atti di programmazione vigenti, e tiene conto delle proposte per la definizione dell'Atto di indirizzo se già inviate al Ministro dell'economia e delle finanze dalle competenti strutture ministeriali.

2. Il budget economico annuale è corredato dagli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 27 marzo 2013, tra cui il budget economico pluriennale. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, è formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quelle del budget economico annuale. Esso è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.

3. Lo schema di budget di cui al comma 1, corredato dalla relazione illustrativa, è sottoposto al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della relativa deliberazione.

4. Il budget economico annuale, integrato dalla relazione del Collegio dei revisori e dagli allegati di cui all'art. 2, comma 4 del DM 27/3/2013, è trasmesso, entro 10 giorni dalla relativa deliberazione, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 27 marzo 2013 ai fini della approvazione prevista dall'art. 1, comma 5-ter, del D.L.n.193/2016. Si applicano i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

5. Le previsioni di spesa, contenute nel budget economico annuale, approvato ai sensi del comma 4 del presente articolo, hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.

6. Ai fini del rispetto dei principi della flessibilità e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. Nel caso in cui il budget economico sia stato deliberato ai sensi del comma 1, terzo periodo del presente articolo, la revisione è obbligatoria se necessaria per assicurarne la coerenza con le indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo ovvero con la convenzione nel frattempo sopravvenuti.

   Il procedimento di revisione è effettuato con le modalità, indicate all'art. 2, comma 3 del D.M. 27 marzo 2013, per l'adozione del budget economico annuale. Lo schema della revisione del budget economico annuale è sottoposto, prima della relativa deliberazione del Comitato di gestione, al Collegio dei revisori che redige apposita relazione. Il documento di revisione del budget è trasmesso all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'approvazione prevista dall'art.1 comma 5-ter del D-Lgs. 193/2016.

7. Ove l'approvazione del budget economico annuale di cui all'art. 1, comma 5-ter, del D.Lgs.193/2016 non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato di gestione, opera con la gestione provvisoria, per non oltre quattro mesi, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo dei costi dell'ultimo budget regolarmente approvato, ovvero, alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento. L'autorizzazione prevista al periodo precedente può essere contenuta nella delibera di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5

(Piano pluriennale degli investimenti)

1. Il Piano pluriennale degli investimenti è deliberato dal Comitato di Gestione su proposta del Direttore in coerenza e nel rispetto dell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e della convenzione previsti dall'articolo 59, commi 1 e 2, del D.Lgs. 300/1999 ed è corredato da una relazione che definisce le finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione ed i risultati attesi.

   Il Piano pluriennale degli investimenti si articola in diverse tipologie che a loro volta si suddividono in categorie secondo le diverse finalità degli interventi.

2. Su proposta del Direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione delibera, in corso d'anno, le revisioni del Piano per assicurarne la necessaria flessibilità al verificarsi di esigenze sopravvenute, di mutate scelte strategiche ovvero qualora mutino le dotazioni finanziarie complessive o a livello di singola tipologia d'investimento.

3. Nel caso in cui il piano viene deliberato in assenza dell'Atto di indirizzo oppure della convenzione previsti dall'articolo 59, commi 1 e 2, del D. Lgs. 300/1999 per il triennio

di riferimento, su proposta del Direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione delibera le revisioni, se necessarie, per assicurare la coerenza del piano medesimo con i citati atti di programmazione nel frattempo sopravvenuti.

4. Le delibere di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono trasmesse all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'approvazione prevista dall'art.1 comma 5-ter del D-Lgs. 193/2016.

Art. 6

(Bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423- bis e seguenti del codice civile, in conformità ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di contabilità e ai principi contabili generali previsti nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 91/2011.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

    a) stato patrimoniale,

    b) conto economico,

    c) rendiconto finanziario

    d) nota integrativa.

    Inoltre costituiscono allegati al bilancio i documenti previsti dall'art. 5 comma 3 del D.M. 27 marzo 2013.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Direttore al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti, vista anche la relazione del soggetto incaricato della revisione volontaria dei conti, di cui all'art. 8 del regolamento, redige apposita relazione ai sensi dell'art.2429 del codice civile. Il Collegio dei Revisori nella relazione di bilancio attesta, altresì, gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici.

4. Il Direttore presenta il progetto di bilancio consuntivo al Comitato di Gestione per la sua deliberazione, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, nonché alla relazione del soggetto incaricato della revisione volontaria dei conti, di cui all'art. 8 del regolamento, e, ove istituito, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, di cui all'art. 9 del regolamento.

    Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del

Direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. Lgs. n. 91/2011.

5. Il bilancio di esercizio, completo degli allegati, nonché dei documenti di cui al comma 3 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2013, è trasmesso all'Agenzia delle Entrate per l'approvazione, con le modalità previste dall'art.1 comma 5-ter del D-Lgs. 193/2016.

6. Oltre alle informazioni richieste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

Art. 7

(Bilanci intermedi e informative sociali)

1. Il bilancio intermedio al 30 giugno viene predisposto per fornire al Comitato di Gestione informativa periodica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Tale bilancio è approvato dal Comitato di Gestione entro quattro mesi dalla chiusura del periodo.

2. Il progetto di bilancio intermedio deve essere comunicato al soggetto incaricato della revisione volontaria dei conti, di cui all'art. 8 del regolamento, almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato di gestione.

   Il Direttore presenta il progetto di bilancio intermedio al Comitato di Gestione per la sua approvazione, unitamente alla relazione del soggetto incaricato della revisione volontaria dei conti.

Art. 8

(Controllo contabile e revisione volontaria dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile, nonché quelle di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 123/2011.

2. La revisione volontaria dei conti dell'Agenzia è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero. L'incarico ha la durata massima di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico medesimo.

Art. 9

(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili)

1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di nominare, su parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 154 bis comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, qualora nominato secondo le modalità di cui al punto 1, può essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.

3. Il Comitato di gestione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. A tal fine sono previsti la verifica e l'adeguamento delle strutture e dei processi organizzativi e l'implementazione della normativa aziendale, nonché degli applicativi utilizzati.

4. I requisiti, i poteri e le competenze attribuiti ed esercitati dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sono definiti e disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione.

Art. 10

(Piano dei conti)

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il Piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e di impegni, garanzie e passività potenziali articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

Art. 11

(Manuale di contabilità)

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito Manuale di contabilità che definisce i

principi contabili di riferimento, il contenuto di ciascun conto ed il funzionamento di ciascuno di essi, ed è approvato dal Comitato di gestione.

Art. 12

(Libri obbligatori)

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché dei registri fiscali previsti dagli artt. 14 e seg. del DPR n. 600/73.
2. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 244/2007, effettua l'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture elettroniche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3. L'Agenzia assolve all'obbligo della conservazione elettronica sostitutiva, prevista dal D.M. 17 giugno 2014.

Art. 13

(Inquadramento fiscale)

1. L'Agenzia rientra tra gli enti pubblici soggetti passivi ai fini dell'imposizione diretta e indiretta, per l'oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale.
2. La normativa fiscale già vigente per le società di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. n. 193/2016 è applicabile, in quanto compatibile, all'Agenzia.

Art. 14

(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria effettua le operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Agenzia, inerenti alla riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, il riversamento dei tributi riscossi, la custodia dei titoli e dei valori e gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento.
2. Il servizio di tesoreria viene affidato a una banca di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 385/1993.
3. Le regole di funzionamento del servizio di tesoreria sono definite e disciplinate da apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione.

Art. 15

(Fonti finanziarie)

1. Costituiscono fonti di finanziamento le entrate previste dallo statuto.
2. Le somme di cui all'art. 11 primo comma dello Statuto sono erogate dal Ministero dell'economia e delle Finanze in quote costanti con periodicità trimestrale anticipata; in ragione di particolari esigenze gestionali l'Agenzia, con istanza motivata da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, potrà richiedere una modifica delle tempistiche o degli importi oggetto di erogazione.
3. L'Agenzia, ai fini dello svolgimento della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma a dodici dodicesimi dei ricavi di cui all'art. 11 dello Statuto.
4. L'Agenzia può, inoltre, far ricorso al sistema finanziario, nelle forme consentite dalla legge, per assicurare il presidio del fabbisogno derivante da operazioni di durata pluriennale quali l'incasso differito di crediti immobilizzati ovvero soggetti a piani di rientro pluriennali.

Art. 16

(Pagamenti)

1. Il Direttore delega i Responsabili delle competenti funzioni aziendali, centrali e periferiche, a disporre pagamenti a valere sui conti correnti bancari e postali intestati all'Agenzia.
2. Rientrano tra i pagamenti le disposizioni di riversamento delle somme riscosse, i pagamenti previsti da disposizioni di legge, da convenzioni con enti e tutti i pagamenti connessi al funzionamento dell'Agenzia.
3. L'Agenzia non è soggetta all'emissione dei mandati di pagamento.

Art. 17

(Gestione dei mezzi di pagamento)

1. Le somme riscosse sono incassate secondo quanto previsto dall'art. 28 del DPR n. 602 del 29/09/1973.
2. L'Agenzia aderisce al sistema dei pagamenti previsto dall' art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 82/2005.
3. L'Agenzia non è soggetta all'emissione di reversali di incasso.

TITOLO 3

AMMINISTRAZIONE DELLA RISCOSSIONE

Art. 18

(Contabilità speciali)

1. Particolari attività istituzionali, individuate dalla normativa di riferimento, sono gestite attraverso l'apertura, presso la tesoreria statale, di apposite contabilità speciali, debitamente autorizzate, intestate all'Agenzia.

2. Le somme gestite attraverso l'apertura di contabilità speciali sono erogate e rendicontate secondo la normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

Art. 19

(Incassi di riscossione)

1. I flussi finanziari derivanti dall'attività di incasso da riscossione vengono accreditati sui conti correnti bancari e postali intestati all'Agenzia in attesa del riversamento delle somme agli Enti Impositori.

2. Tali somme vengono imputate, nei sistemi di riscossione, sulla posizione del singolo contribuente.

Art. 20

(Riversamento e rendicontazione delle somme incassate)

1. L'Agenzia riversa all'ente creditore, entro i termini fissati dall'articolo 22 del D.Lgs. n. 112/1999, le somme riscosse, trattenendo le quote di cui all'art.17 comma 3 lettere c) e d) del D.Lgs. 112/1999, le somme di cui all'art.1 comma 17 lettera a) della Legge n. 234/2021 e i rimborsi spese procedure esecutive di cui alla lettera b) del sopra citato comma 17 che siano stati richiesti e non già liquidati dall'ente, giusta la previsione contenuta nel comma 18 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021.

2. L'Agenzia provvede a riversare al bilancio dello Stato, entro i termini fissati dalla Legge n. 234/2021, le quote di cui all'art.17 comma 3 del D.Lgs. 112/1999 e le somme di cui all'art.1 comma 17 lettera a) della Legge n. 234/2021.

3. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, l'Agenzia rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del R.D. 2440/1923, e, per le altre entrate, un conto della gestione, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 112/99.

TITOLO 4

ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 21

(Ambito di applicazione)

1. L'Agenzia, quale organismo di diritto pubblico, svolge la propria attività negoziale nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale.

2. Le procedure di scelta del contraente al quale affidare appalti di lavori, servizi e forniture si svolgono nel rispetto della predetta normativa, nonché delle procedure e regolamenti interni, che specificano le modalità operative e le strutture organizzative deputate al loro esperimento.

Art. 22

(Dirigenti autorizzati alla spesa)

1. In relazione alle previsioni dell'art. 5 lett. e) dello Statuto, il Direttore:

   - dispone gli impegni di spesa che l'Agenzia può assumere e sottoscrive atti negoziali per un importo non superiore ad € 2.600.000, al netto di imposte ed eventuali contributi, per singola operazione o transazioni tra loro collegate;

   - dispone la partecipazione dell'Agenzia a procedure di affidamento nel rispetto del Codice dei contratti pubblici vigente, aventi ad oggetto i servizi di riscossione di importo non superiore ad € 2.600.000 e sottoscrive i relativi atti e contratti.

   Nei limiti di tali poteri, il Direttore può:

   - conferire con procure speciali o generali, a dipendenti dell'Ente ed anche a terzi, i poteri ritenuti necessari per espletare funzioni e incarichi agli stessi affidati;

   - revocare, con le medesime modalità, la nomina ed i poteri conferiti ai procuratori dell'Ente, ponendo in essere le formalità relative.

Art. 23

(Acquisti di modico valore)

1. Il Direttore dell'Agenzia può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale che per le sedi periferiche.

2. La gestione delle casse è disciplinata con normativa interna.

STORICIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Versione	Riferimenti
v.1	Determinazione del Commissario straordinario n. 18 del 30 giugno 2017
v. 2	Delibera del Comitato di Gestione del 18 aprile 2019, approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze il 24 maggio 2019 ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999
v. 3	Deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate - Riscossione del 20 gennaio 2022 Approvato dall'Agenzia delle entrate il 24 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D.lgs.193/2016, subordinatamente all'approvazione del nuovo Statuto dell'Ente da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze, avvenuta con Decreto ministeriale del 11 luglio 2022
v.4	Deliberato dal Comitato di Gestione di Agenzia delle entrate - Riscossione del 21 novembre 2024 Approvato dall'Agenzia delle entrate il 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 5 ter del D.lgs.193/2016.